

L'IDENTIFICAZIONE E L'ANAGRAFE DEI SUINI IN ITALIA

PARTE PRIMA

THE IDENTIFICATION AND THE REGISTRY OF PIGS IN ITALY

PART ONE

GIANCARLO RUFFO, DL, PhD, Professore Associato di Medicina Legale Veterinaria e Legislazione Veterinaria, Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia,

PAOLA FOSSATI, DVM, Ricercatore universitario, Professore aggiunto, Specialista in Diritto e Legislazione Veterinaria, Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia,

VALENTINA LOCATELLI, DVM, PHD, , Università degli Studi di Milano, Milano, Italia

INGRID CASTELLANI, DVM, Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia,

GIACOMO MARASCHI, DVM, Specialista in Diritto e Legislazione Veterinaria, Dirigente Veterinario, ASL MI2, Segrate

GUIDO MESCHIA, DVM, Specialista in Diritto e Legislazione Veterinaria, Dirigente Veterinario, ASL MI2, Segrate

Riassunto

La normativa in materia anagrafe degli animali zootecnici è in continua evoluzione e anche i suini sono soggetti all'obbligo di identificazione e iscrizione all'anagrafe. Questo è un fattore rilevante e di garanzia per la successiva filiera alimentare, in uno Stato come l'Italia che vanta una tradizione alimentare di eccellenza nel mondo per la produzione di lavorazioni con carni suine.

Abstract

The legislation on the establishment of the Registry of livestock animals is constantly evolving, and even pigs are subject to identification and registration. This is a relevant factor and guarantee for subsequent food chain, in a state like Italy that has a tradition of excellence in the world for food production processes with pork.

Parole chiave: Identificazione, suini, tracciabilità, Sicurezza, alimentare, legislazione europea

Keywords: Identification, pigs, traceability, Food safety, European legislation

INTRODUZIONE

Oltre ai bovini, agli ovi-caprini e agli equidi, anche i suidi soggiacciono all'obbligo di identificazione e iscrizione all'anagrafe.

Sebbene in Italia fosse già previsto un sistema di identificazione dei suini nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996, con l'emanazione della Direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini, l'Unione Europea ha stabilito in modo univoco l'identificazione e l'istituzione dell'anagrafe anche per i suini in tutti gli Stati membri dell'Unione.

La Direttiva 2008/71/CE colma una lacuna nella disciplina europea del settore zootecnico suinicolo; bisogna, infatti, precisare che, la prima norma europea che ha istituito un'anagrafe degli animali zootecnici, il Regolamento CE n. 820/1997, era valida solo per i bovini, nata a seguito dello stato di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione della BSE (Encefalite Spongiforme Bovina).

La riforma della normativa in materia di anagrafe dei suini rappresenta un fattore rilevante e di garanzia non solo nella sanità animale ma *'anche e per'* la successiva tracciabilità della filiera alimentare, soprattutto in uno Stato come l'Italia che vanta una tradizione

alimentare di eccellenza in tutto il mondo per la lavorazione e la trasformazione di carni suine.

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 200 DEL 26 OTTOBRE 2010.

Il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, che disciplina l'identificazione e la registrazione dei suini è stato emanato a seguito della Legge delega 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), commi 1 e 3 dell'art. 1 e dell'allegato B, e attua la Direttiva 2008/71/CE, (pubblicato in G.U. 2 dicembre 2010, n. 282).

Il campo di applicazione del D. Lgs. n. 200/2010 riguarda tutta la "filiera" del suino vivo e si 'integra' con le altre normative di origine comunitaria relative ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali, ai controlli veterinari su prodotti e su animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea, nonché con le disposizioni relative alla mutua assistenza tra autorità amministrative, che hanno il fine di garantire la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica.

Per 'autorità amministrative' la norma individua i Servizi veterinari dei

corrispettivi Stati membri, in modo da garantire una uniformità di comportamenti e di adempimenti giuridici all'interno dei paesi dell'Unione.

Il sistema di identificazione dei suini si sostanzia nel modo seguente con l'ordine della 'tracciabilità':

- registrazione della aziende e degli allevamenti (art. 3, e allegato i)
- identificazione degli animali (art. 5)
- registro aziendale di carico e scarico degli animali e modello IV (art. 4)
- elenco informatizzato delle aziende presso il Servizio Veterinario dell'ASL (art. 3)
- Banca Dati Nazionale (BDN) (art. 3)
- registrazione della consistenza degli animali in BDN (art. 4)
- registrazione delle movimentazioni in BDN (art. 4)
- registrazione macellazioni in BDN (art. 4).

Definizioni e applicazione della normativa

Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 200/2010, nelle definizioni di cui all'art. 2, sono resi oggetto della normativa – e quindi animali soggetti a obbligo di identificazione – “*qualsiasi animale della famiglia dei suidi, eccetto i suidi selvatici di cui all'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 55, recante attuazione della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica*”.

L'art. 2 del D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 55 richiamato, definisce *suino* ogni animale della famiglia dei suidi,

comprendendo anche i suini selvatici (lett. a). Altresì identifica nei ‘*suini selvatici*’ gli animali della famiglia dei suidi non allevati né tenuti in azienda (lett. b).

Il termine ‘*suidi*’, che deriva dal latino scientifico *suidae*, è la famiglia che comprende come sottofamiglia i generi: *Sus suis*, quali il cinghiale e il maiale domestico, nonché il *Babirusa babyrussa*, il *Potamochoerus*, il *Hylochoerus* e il *Phacochoerus*.

La definizione di ‘allevamento’ comprende la presenza anche di un solo animale nell'azienda, la quale viene individuata in *qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o, nel caso di un allevamento all'aria aperta, altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese le stalle di sosta ed i mercati e i centri di raccolta*. (art. 2, co. 1, lett. b)

Il detentore (art. 2, co. 1, lett. d) è identificato come:

- qualsiasi persona fisica,
- qualsiasi persona giuridica, che sia responsabile anche temporaneamente degli animali;
- il proprietario degli animali (ne risponde direttamente),
- il detentore, che deve essere formalmente individuato dal proprietario; il detentore può anche essere l'allevatore/affittuario di una azienda di proprietà di una persona giuridica, società di persone o società di capitali.

Abrogazione del D.P.R. n. 317/1996

Relativamente ai suini, l'art. 11 del D. Lgs. n. 200/2010 abroga espressamente

le disposizioni, contenute nel D.P.R. n. 317 del 30 aprile 1996, relativo all'identificazione e alla registrazione degli animali, che sono le seguenti:

- art. 3, istituzione del registro aziendale;
- art. 4, sull'identificazione degli animali e Allegato II, che specificava il marchio di identificazione della specie suina;
- art. 5, assegnazione e distribuzione del marchio auricolare;
- art. 6, apposizione del marchio di identificazione;
- art. 7, norme applicabili agli scambi;
- art. 8, animali privi di documentazione;
- art. 9, norme applicabili alle importazioni;
- art. 11, divieto di spostamento dall'azienda prima di essere identificati e registrati;
- art. 12, norme transitorie e finali.

Si ricorda che il D.P.R. n. 317/1996 assoggettava a identificazione e registrazione gli animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina.

Il D.P.R. n. 317/1996 ha subito modifiche in forza dei Regolamenti CE (n. 820/1997 e s.m.i.) e dal D.P.R. n. 437/2000 limitatamente ai bovini e bufalini; dal Reg. CE n. 21/2004 limitatamente agli ovini e ai caprini.

Individuazione delle Autorità competenti

L'art. 2, lett. e) individua come autorità competente:

- il Ministero della salute,
- le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano,
- le Aziende sanitarie locali (ASL) alle quali la norma stessa delega espressamente la competenza dei

controlli in merito all'attuazione del medesimo D. Lgs. n. 200/2010.

In merito all'individuazione delle competenze dell'ASL, l'art. 2 deve essere letto in combinato disposto con l'art. 8, titolato '*Controlli e adempimenti del Servizio Veterinario dell'ASL*', che stabilisce, al co. 1) che "***Il Servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio, programma, sulla base di un'analisi del rischio, l'esecuzione di controlli atti a verificare l'applicazione del presente decreto.***", indicando nei commi successivi le modalità dei controlli attraverso la programmazione annuale.

Pertanto è importante sottolineare la competenza esclusiva in merito all'applicazione del D. Lgs. n. 200/2010 dei Servizi Veterinari dell'ASL competente per territorio.

Registri e Modelli IV devono essere tenuti dai detentori degli animali a disposizione dell'Autorità sanitaria per tre anni.

Sistema di funzionamento dell'anagrafe suidi

Ai fini della registrazione dell'azienda e/o dell'allevamento, il responsabile legale dell'azienda deve chiedere l'attribuzione del codice di identificazione aziendale al Servizio veterinario competente per territorio entro venti giorni dall'inizio dell'attività. La procedura si identifica nella registrazione comunitaria prevista nel Regolamento CE n. 852/2004. (art. 3 e allegato I).

All'atto della registrazione, il Servizio veterinario competente per territorio attribuisce il codice aziendale alfanumerico, che consiste, nell'ordine in:

-la sigla IT;

-le ultime tre cifre del codice ISTAT del Comune ove ha sede l'azienda;

-la sigla della Provincia ove ha sede l'azienda;

-tre cifre costituenti il numero progressivo assegnato all'azienda su base comunale.

Oltre all'assegnazione del codice aziendale, il Servizio Veterinario dell'ASL deve riportare tutti i dati dell'azienda nella Banca Dati Nazionale per l'Anagrafe Zootecnica del Ministero della Salute.

Le informazioni sono le seguenti:

-indirizzo dell'azienda;

-coordinate geografiche dell'azienda;

-tipologia di struttura zootecnica, indicando se la stessa è identificata come:

-allevamento,

-stalla di sosta,

-fiera e mercato,

-centro di raccolta,

-punto di sosta;

-centro materiale genetico;

denominazione o ragione sociale;

-nome, indirizzo e codice fiscale del proprietario degli animali o del detentore strutture zootecniche (in caso di stalla di sosta, centro materiale genetico, centro di raccolta, ecc.);

-nome, indirizzo e codice fiscale del detentore degli animali;

-capacità della struttura (numero massimo di animali che è possibile detenere per ogni ciclo);

-animali detenuti in quel momento (maiali e/o cinghiali).

Inoltre il Servizio veterinario deve registrare in BDN i dati relativi ai controlli anagrafici effettuati nonché la qualifica sanitaria dell'azienda.

In caso di variazione dei dati relativi all'azienda o della cessazione dell'attività, il detentore degli animali deve comunicare la variazione entro 7 giorni al Servizio veterinario, che a sua volta deve aggiornare i dati nella BDN.

La cancellazione di un'azienda dalla BDN può avvenire dopo tre anni dalla morte o dall'uscita dell'ultimo animale

Definizione delle aziende e obblighi

Sono escluse dall'obbligo di registrazione nella BDN le aziende in cui è detenuto un solo animale destinato al consumo personale. E' fatto obbligo di sottoporre l'animale ai controlli stabiliti dalla normativa vigente prima di ogni spostamento (Decisione 2005/458/CE).

Il Servizio Veterinario, nel momento in cui registra in BDN le informazioni relative all'azienda (allegato I), deve inserire la tipologia della struttura e anche una serie di informazioni che riguardano l'orientamento produttivo dell'azienda, specificando la destinazione degli animali.

L'allevamento viene definito «*familiare*» quando sono detenuti fino a 4 animali all'ingrasso destinati all'autoconsumo e senza finalità commerciali; gli animali non possono essere movimentati verso altri allevamenti;

L'allevamento viene definito «*da ingrasso*» quando vengono allevati suini in accrescimento e movimentati alla

macellazione o ad altri allevamenti da ingrasso. A sua volta è prevista un'ulteriore specificazione in rapporto alla tecnica produttiva, che è identificabile in:

-«*ciclo completo*», quando i suini da ingrasso vengono allevati dallo svezzamento alla macellazione;

-«*svezzamento o magronaggio o finissaggio*», quando i suini sono allevati in determinate fasi di accrescimento (una sola fase dell'ingrasso).

L'allevamento viene definito «*da riproduzione*» quando verri e scrofe sono specificatamente destinati alla riproduzione. Tali allevamenti vengono suddivisi in allevamenti a «ciclo chiuso» e allevamenti a «ciclo aperto» e in questo caso è prevista la vendita di riproduttori. Devono essere specificate le modalità d'allevamento, segnalando se gli animali sono tenuti «stabulati», oppure allo stato «semibrado» e se l'allevamento è stagionale.

Se la struttura consiste in una stalla di sosta, dovrà essere indicato se gli animali sono destinati esclusivamente al macello, e in tal caso va riportata l'indicazione «da macello», o se gli animali sono destinati anche ad altre aziende, e in tal caso va riportata l'indicazione «da vita».

Identificazione degli animali

Il D. Lgs n. 200/2010 stabilisce come sistema di identificazione dei suini l'apposizione di un tatuaggio o di una marca auricolare o di altro mezzo che, in ogni caso, deve identificare sia l'animale sia l'azienda di origine.

E' obbligo dell'allevatore provvedere all'identificazione dei suini presenti in

azienda entro il settantesimo giorno di vita ed in ogni caso prima che gli animali lascino l'azienda.

L'art. 2 lett. g) individua vari sistemi di identificazione, che devono consentire l'identificazione degli animali e dell'azienda di origine per tutta la durata della vita e non devono compromettere il benessere dell'animale.

I sistemi di identificazione sono i seguenti:

-il tatuaggio,

-la marca auricolare, facoltativa, unitamente al tatuaggio;

-altri mezzi di identificazione autorizzati del Ministero della Salute.

Nell'allegato I, parte 2, sono indicate le modalità del sistema di identificazione.

Il tatuaggio deve essere effettuato a livello del padiglione auricolare dell'orecchio sinistro dell'animale e deve essere leggibile.

I caratteri del codice identificativo devono avere almeno una altezza minima di otto millimetri.

Se il codice di identificazione diventasse illeggibile nel tempo o venisse smarrito, il detentore ha l'obbligo di apporre un codice nuovo e lo trascrive nel registro di stalla, garantendo il sistema di tracciabilità corrispondente con il precedente.

E' fatto divieto di rimuovere, sostituire, modificare il mezzo di identificazione, tranne nel caso in cui venga autorizzato espressamente da parte dell'Autorità Competente.

Nel caso in cui gli allevamenti appartengano ai consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti, il tatuaggio deve essere eseguito sulla parte esterna delle cosce, e nel rispetto delle modalità stabilite dal relativo

disciplinare. Inoltre, a integrazione del codice identificativo, gli allevatori possono utilizzare un ulteriore carattere in aggiunta al codice identificativo stesso.

Oltre al tatuaggio, l'allevatore/detentore ha facoltà di apporre una marca auricolare al padiglione auricolare dell'orecchio destro dell'animale.

La marca deve essere di materiale non deteriorabile, analogamente alla marca per i bovini.

Il codice di identificazione riportato sul tatuaggio e/o sulla marca auricolare consiste nella numerazione corrispondente al codice identificativo dell'azienda in cui è nato l'animale o in cui sono stati introdotti per la prima volta animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale.

Tuttavia i suini provenienti dai Paesi terzi che sono destinati direttamente alla macellazione non sono sottoposti alle operazioni di tatuaggio-marcatura.

Nel caso di suidi iscritti nel Libro genealogico e nel registro degli ibridi ai sensi della Legge n. 30/1991, è previsto che il Ministero della Salute, su richiesta dell'associazione interessata, possa autorizzare un sistema di registrazione che consenta l'identificazione individuale per i riproduttori iscritti nei rispettivi libri genealogici.

Tale sistema deve assicurare garanzie di rintracciabilità degli animali equivalenti a quelle previste per la registrazione (art. 4).

Il registro di carico e scarico degli animali

L'art. 4 stabilisce l'istituzione del registro aziendale di carico e scarico degli animali e dell'utilizzo del modello IV.

Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e devono essere registrate le seguenti informazioni:

-numero di animali presenti in allevamento;

-movimentazioni, con l'indicazione del numero di animali interessati a ogni operazione di entrata e di uscita, specificando la loro provenienza e la loro destinazione,

-data delle movimentazioni stesse.

Il detentore degli animali ha l'obbligo di custodire il registro aziendale degli animali e aggiornarlo in rapporto ad ogni evento di nascita, morte, ingresso ed uscita degli animali.

Tuttavia la tenuta del registro aziendale di carico e scarico è facoltativa a condizione che le informazioni siano presenti in BDN e che gli eventi siano direttamente registrati nella stessa BDN.

Sul registro e in BDN devono essere riportati le seguenti informazioni

-la consistenza totale dell'allevamento rilevata il 31 marzo corrispondente a quanto riportato sul registro di carico e scarico relativamente ai suini presenti di età superiore a 70 giorni;

-totale nascite/decessi (da effettuarsi entro il 31 marzo);

-numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di verri e scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo).

Nel caso in cui il detentore si avvale per la registrazione di una persona delegata, quest'ultima ha l'obbligo di registrare in

BDN l'evento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione.

Obblighi di registrazione delle movimentazioni degli animali in BDN

In caso di movimentazione di partite di animali, è fatto obbligo al detentore, registrare in BDN, entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento, le seguenti informazioni:

- numero degli animali movimentati in entrata o uscita;
- codice d'identificazione della struttura di partenza e di quella di destinazione, compreso lo stabilimento di macellazione;
- causale della movimentazione;
- data di arrivo o di partenza;
- numero del documento d'accompagnamento/certificato sanitario.

Nel corso di ogni movimentazione gli animali devono essere accompagnati dal Modello IV (dichiarazione di provenienza).

Obblighi di registrazione al macello

A seguito dell'ingresso dei suidi in macello, è fatto obbligo da parte del responsabile del macello, registrare in BDN entro 7 giorni dalla macellazione degli animali le seguenti informazioni:

- a) per ciascuna partita di suidi italiani macellati:
 - la data dell'avvenuta macellazione;
 - il codice dell'allevamento di provenienza della partita;
 - il numero di animali macellati distinti per categoria;

b) se la partita di suidi macellati proviene da altri Stati devono essere registrate le seguenti informazioni:

- Paese di provenienza;
- estremi del certificato sanitario;
- numero di animali macellati distinti per categoria;
- la data dell'avvenuta macellazione.

Nel caso in cui il responsabile del macello si avvalga per la registrazione di una persona delegata, quest'ultima provvederà a registrare in BDN l'evento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione.

Identificazione di suidi provenienti da un altro Stato membro

L'art. 6 prevede che i suidi che provengono dagli Stati membri della comunità Europea mantengano il mezzo identificazione dell'azienda d'origine, a condizione che garantisca l'identificazione dell'animale.

Nel caso in cui l'identificativo non garantisca l'identificazione dell'animale, questo deve essere nuovamente identificato entro trenta giorni dall'ingresso in azienda e in ogni caso prima di una movimentazione successiva.

Ai fini della tracciabilità è fatto obbligo al detentore garantire un nesso tra l'identificazione originaria dell'azienda dello Stato membro di spedizione e la nuova identificazione, che deve essere riportata nel registro di stalla.

Il Ministero della salute, ai fini dell'effettuazione dei controlli veterinari previsti dal D.Lgs. n. 28/1993, ha facoltà di chiedere agli Stati membri di origine degli animali ogni informazione utile

riguardante gli animali, il loro allevamento d'origine, nonché la movimentazione degli stessi.

Identificazione di suidi provenienti dai Paesi terzi

L'art. 7 stabilisce l'obbligo di identificare i suidi che provengono dai Paesi terzi e rimangono nel territorio italiano, a condizione di aver superato favorevolmente i controlli veterinari in conformità al D. Lgs. n. 28/1993.

L'identificazione deve essere eseguita entro 5 giorni o, in ogni caso, prima che gli animali lascino l'azienda.

Tuttavia l'identificazione può essere omessa nel caso in cui gli animali siano destinati direttamente al macello (la norma si esprime con 'destinazione finale') e che la macellazione avvenga entro trenta giorni dall'ingresso degli animali nella struttura stessa.

In ogni caso deve essere stabilito un nesso tra l'identificazione dell'animale nel Paese terzo origine e quella effettuata in Italia.

SANZIONI

L'art. 9 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie (Sap) per gli specifici comportamenti illeciti in violazione alle singole disposizioni del Decreto (vedi tabella).

La norma richiama direttamente l'applicazione delle disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Co. 1
-Sap da 5.000 euro a 30.000 euro
mancata registrazione dell'azienda presso il Servizio veterinario (all'allegato I, paragrafo 1, primo periodo)

Co. 2
-Sap da 500 euro a 3.000 euro
mancata comunicazione della variazione dei dati aziendali e dell'allevamento al Servizio veterinario, (allegato I, paragrafo 1, penultimo periodo)

Co. 3
-Sap da 150 euro a 600 euro per ogni capo non regolarmente identificato
il detentore degli animali che contravviene agli obblighi di identificazione degli animali (articoli 5, 6 e 7 ed allegati I e II)

Co. 4
-Sap da 1.000 euro a 6.000 euro per ogni capo
contro colui che rimuove, sostituisce o modifica il mezzo di identificazione presente su un animale, senza preventiva comunicazione all'autorità competente; tale comportamento è fraudolento.

Co. 5
-Sap da 500 euro a 3.000 euro
Contro il detentore che non istituisce il registro di carico e scarico.
La disposizione non si applica al trasportatore.

Co. 6
-Sap da 300 euro a 1.800 euro, per ogni operazione non registrata.
Contro il detentore, che omette di compilare in ogni sua parte e tenere aggiornato per il proprio allevamento il registro aziendale, (art. 4, commi 1 e 2)
La disposizione non si applica al trasportatore.

Co. 7
-Sap da 1.000 euro a 6.000 euro.
Omessa a disposizione delle informazioni degli animali (iter vitae) all'Autorità competente (art. 4, co. 3)

Co. 8
-Sap da 150 euro a 600 euro per ogni animale movimentato privo

della documentazione richiesta

Movimentazione degli animali privi di Modello IV (art. 4, co. 4)
--

Co. 9**-Sap da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo macellato**

Solo contro il responsabile dello stabilimento di macellazione che non mette a disposizione dell'Aut. comp. le informazioni sugli animali macellati (art. 4, co. 7)

Co. 10**-Sap da 1.000 euro a 6.000 euro**

Omessa registrazione e consistenza degli animali in BDN (all. I, par. 3)
--

E' prevista una misura prescrittiva senza l'applicazione della sanzione pecuniaria nel caso in cui l'Autorità competente rilevi nel corso del primo accertamento in azienda che le violazioni possono essere sanate, a condizione che sia garantita l'identificazione sicura degli animali.

Nella prescrizione, l'Autorità competente indica al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate e fissa un termine per adempiere non superiore a quindici giorni, salvo diversa indicazione di termini inferiori stabiliti nei regolamenti comunitari.

Il procedimento amministrativo - l'applicazione delle sanzioni - si estingue nel caso in cui siano ottemperate le prescrizioni entro i termini stabiliti dal veterinario ufficiale.

La 'sanatoria' non si applica agli stabilimenti di macellazione. (co. 11)

BIBLIOGRAFIA

Legislazione

- Decisione 89/153/CEE, della Commissione, del 13 febbraio 1989, *relativa alla correlazione dei campioni prelevati ai fini della ricerca dei residui con gli animali ed allevamenti d'origine;*
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, *recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;*
- Decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27, *recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;*
- Decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, *e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;*
- Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, *di attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;*
- Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, *recante l'attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali;*
- Decisione 2000/678/CE, della Commissione, del 23 ottobre 2000, *che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva*

64/432/CEE del Consiglio, del 23 ottobre 2000;

-Decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 1760 del 2000 e del Regolamento (CE) n. 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;

-Decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 55, recante attuazione della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

-Decisione 2005/458/CE della Commissione, del 21 giugno 2005, che concede all'Italia la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

-Legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

-Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;